

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1959

MSR 88578

UGO GIGLIO

Procuratore Generale della Corte di Cassazione

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E

3657/7

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1959

(pronunciato l'8 gennaio 1959

nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

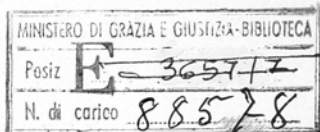
BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1959

MSR 88578

UGO GIGLIO

Procuratore Generale della Corte di Cassazione



DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1959

(pronunciato l'8 gennaio 1959

nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

Signor Presidente della Repubblica!

*Signor Primo Presidente e Signori Magistrati
della Corte di Cassazione!*

Eccellenze! Onorevoli Autorità!

Signori!

La presenza del Capo dello Stato rende maggiore solennità a questa cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario la quale riconsacra ancora una volta il nostro impegno nella luce ideale che ci guida, e vivifica la continuità del lavoro ed il fervore dei nostri propositi. La Sua partecipazione, Signor Presidente della Repubblica, alle manifestazioni che in quest'aula celebrano la nostra opera votata al bene per il trionfo della giustizia, è segno tangibile della profonda sensibilità dell'Uomo che, nell'unità coordinatrice delle sue alte funzioni, valuta la sostanziale incidenza dei valori della giurisdizione sull'integrità della vita del paese. La Magistratura Le è grata e vuole trarre certo auspicio per i voti di un rinnovamento sempre migliore ed adeguato agli accresciuti bisogni che da ogni parte sollecitano la più efficace opera del Giudice.

Ringrazio per l'attestazione data con il loro intervento Sua Eminenza il Cardinale Vicario di Sua Santità, l'Onorevole Enrico De Nicola, gli Onorevoli Vice Presidente del Senato e Vice Presidente della Camera, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, i Ministri

e Sottosegretari di Stato, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le Autorità tutte.

* * *

Mi si permetta di elevare un pensiero riverente ed affettuoso alla memoria dei Magistrati di Cassazione Alfonso Consalvo, Francesco Rotella, Rocco Natale, Giorgio D'Argenzio e Federico Alessandro Marina, che nel decorso anno sono deceduti, lasciando vivo dolore e grande rimpianto. Essi hanno onorato l'Ordine Giudiziario, che si inchina davanti al loro spirito, ricevendone lume di esempio e di insegnamento.

Un commosso ricordo va ancora a quanti sono scomparsi nella classe forense, preziosa collaboratrice e tanto vicina nella nostra quotidiana fatica.

* * *

Questa rassegna, concernente i problemi della giustizia sul piano nazionale, è naturalmente complessa e ho quindi ritenuto opportuno dividerla in due parti: la prima relativa ai problemi generali e la seconda di carattere strettamente tecnico e statistico, della quale ometterò la lettura per non appesantire l'esposizione.

* * *

I

* * *

Un avvenimento che merita di essere segnalato anzitutto è l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, avvenuta con la legge 24 marzo 1958, n. 195. Essa, nell'evoluzione democratica delle nostre istituzioni, viene a realizzare l'auspicata autonomia del potere giudiziario, senza operare quell'isolamento, che sarebbe stato pernicioso, ma col garantire, attraverso la varietà della sua formazione, una concreta collaborazione con gli altri poteri, indispensabile in uno Stato organicamente concepito. Sono certo che a tanta responsabilità la Magistratura, conscia dei suoi doveri e della sua dignità morale, risponderà pienamente per rafforzare la fiducia nei superiori fini della giurisdizione e nel loro ordinato svolgimento. Nel suo primo funzio-

namento il Consiglio Superiore dovrà affrontare compiti ardui e delicati, tra i quali, quello relativo al parere che, prima dell'emanazione della legge, potrà essergli chiesto sul nuovo ordinamento giudiziario, per il quale attualmente sta svolgendo studi approfonditi la Commissione presieduta da un eminente magistrato, Francesco Acampora, ed alla quale dà la sua appassionata collaborazione il collega Filippo Pasquera.

* * *

Nell'anno testè conclusosi i fenomeni della litigiosità e della criminalità appaiono sostanzialmente analoghi a quelli dell'anno precedente.

Notevole ed elevato per qualità risulta il lavoro compiuto dalla Corte di Cassazione con la guida autorevole e sicura del Primo Presidente Ernesto Eula, maestro di diritto e di vita, il quale inesauribilmente alimenta con il suo illuminato pensiero l'evoluzione di una giurisprudenza viepiù aderente alle reali esigenze della Nazione. Delle decisioni della Corte Suprema mi è doveroso sottolineare non solo l'altezza della dottrina, ma anche la rispondenza a quel compito di controllo logico sulla motivazione delle impugnate sentenze, compito generalmente ritenuto di minor rilievo nell'economia di un giudizio di legittimità, mentre, come acutamente ha osservato un insigne magistrato e giurista, Andrea Torrente, costituisce il più importante e delicato aspetto della funzione del Magistrato di Cassazione.

La Procura Generale presso la Corte Regolatrice, diretta sino a qualche mese fa dal mio illustre predecessore, Donato Pafundi, contribuisce efficacemente all'elaborazione di una più elevata giurisprudenza, agendo in armonica, stretta collaborazione con i Magistrati giudicanti.

Imponente e pregevole attività hanno svolto i Giudici di merito che indistintamente hanno operato con squisita sensibilità, seria preparazione e spirito di sacrificio.

Dal consuntivo dell'annuale attività della Corte Suprema e degli altri organi giurisdizionali possiamo chiaramente desumere i rilievi e trarre i motivi per intendere i problemi che oggi più che mai urgono sul nostro lavoro e si pongono alla nostra riflessione.

Partecipi alla vita del diritto nella perenne idealità della giustizia, noi viviamo l'ansia di un'epoca che riflette, da un'esperienza ricca e complessa, aspetti di un ordine di relazioni rinnovantesi nello sviluppo di una forma sempre più progredita di civiltà. La crescente

legislazione regolatrice dei rapporti umani e sociali non è soltanto disciplina all'esigenza dell'innovazione e del progresso, ma è misura di una più profonda rispondenza all'ideale di giustizia nel corso della sua inesauribile attuazione.

La giurisdizione, rivivendo tale travaglio nell'attuazione e per la tutela del diritto, ha bisogno che la norma le sia data in un sistema il più possibile compiuto della materia, espressamente ordinato nella chiarezza dei principi e nella conseguente connessione della disciplina sostanziale e formale. A questa condizione essa può adempiere alla sua missione che non si esaurisce in un compito esteriore ed apparente, ma si completa in una funzione educativa, alta e nobile, alla scuola della vita in quanto reintegratrice dei valori umani e rigeneratrice del carattere.

Il Giudice che ristabilisce l'equilibrio contro il torto, generato dalla violazione di un diritto, riconosce, nell'intrasgredibilità della norma, quel contenuto di giustizia che coordina i rapporti dei singoli a vantaggio di una migliore regola della convivenza. Elementi atti a consentire il compito si caratterizzano, attraverso lo sviluppo di una laboriosa e penetrante indagine, nello scopo precipuo dell'accertamento della verità, tendente alla migliore composizione degli interessi nel processo.

Soccorrono a tanto impegno la coscienza e la fede del Giudice, ma sono necessari anche strumenti idonei a soddisfare le concrete e sempre crescenti necessità del processo nel suo svolgimento e nei suoi fini.

È doveroso dare atto dello spirito di comprensione e dell'elevata consapevolezza con cui operano per i problemi della giustizia, il Parlamento, il Governo e il Ministro Guardasigilli. Onorevole Guido Gonella, che si viva ed amorevole premura pone nell'affrontare e realizzare le fondamentali istanze e nel prodigare la sua opera per le molteplici questioni che riguardano l'ordine giudiziario con la sensibilità e la decisione che gli hanno valso l'affetto e la gratitudine dell'intera Magistratura.

Rimangono però ancora insolute ponderose esigenze, a cui è stato dato già ampio rilievo in pubblici dibattiti e da voci levatesi nel Parlamento e nella stampa.

Per la normale amministrazione della giustizia difettano i locali, i mezzi necessari ed il numero dei Giudici.

A Roma e in molti altri centri il Giudice civile — particolarmente il Giudice Istruttore, sul quale si impenna la direzione e l'im-

pulso processuale del giudizio — è costretto nell'angustia di una stanza, in comune con altri colleghi, impegnati in contemporanee udienze, circondato da una folla di persone interessate ai numerosi procedimenti che debbono esservi trattati. Com'è possibile in siffatto ambiente svolgere quella funzione che ha bisogno invece di rigorosa meditazione, seria compostezza e misurata dignità? Ne soffre pure il principio dell'oralità, inattuato non sempre per un residuo feticistico attaccamento al processo scritto, ma anche per la pratica impossibilità del Giudice a condurre un'esauriente discussione tra parti e difensori. Analogamente il Magistrato non può esperire quel tentativo di conciliazione, che dovrebbe costituire invece il cardine fondamentale del nostro ordinamento processuale civile, in quanto diretto a che il Giudice faccia intendere alle parti i rispettivi motivi di ragione e di torto e cerchi così di comporre la lite.

Mi auguro che il problema dell'edilizia giudiziaria, il quale ha nel contempo carattere strumentale e portata etica, possa essere risolto con immediatezza e realismo dal Ministero dei lavori pubblici in collaborazione con gli Enti locali; mentre non posso non ricordare con compiacimento che presso il Ministero di grazia e giustizia è in corso di studio un progetto il quale, sul piano normativo, tende ad eliminare gli inconvenienti maggiormente lamentati, a cui dà luogo l'attuale disciplina del processo civile.

La deficienza dei mezzi si ripercuote parimenti, e forse con maggior pregiudizio per la sollecita, adeguata funzionalità del magistero punitivo, sugli uffici di istruzione penale, i quali, per adempiere al loro assillante compito, che spesso non ammette dilazioni, devono supplire con quotidiani tributi di personale sacrificio, mancando, tra l'altro, degli strumenti necessari di movimento e di ricerca.

L'inadeguato numero dei Magistrati aggrava tali insufficienze che fatalmente vengono ad incidere sull'amministrazione della giustizia.

Non è assolutamente concepibile che un Giudice possa avere affidata la responsabilità direttiva e cognitiva di un numero di procedimenti così elevato, che non gli consenta di operare con la dovuta speditezza. Conseguo la nota lungaggine la quale non solo è in contrasto con le esigenze della vita moderna, ma viene, nell'estimazione comune, a detrarre fiducia nei rimedi giurisdizionali, in cui si esprime per la pubblica opinione l'efficacia della giustizia stessa.

In attesa delle auspiccate realizzazioni, si dovrebbe, comunque, subito provvedere ad una più opportuna utilizzazione di Magistrati, come ha rilevato l'Onorevole Ministro Guardasigilli nel discorso, di

alto livello scientifico e di profondo senso pratico, pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 21 ottobre 1958. E si dovrebbe altresì procedere ad una migliore ripartizione del lavoro tra i vari organi giudiziari, segnalandosi da tutti i distretti che la distribuzione delle cause civili presso le singole magistrature di merito avviene in modo non equilibrato. Di vero, mentre risultano in generale aumento i procedimenti sopravvenuti dinanzi ai tribunali di prima istanza, risultano, all'opposto, in diminuzione quelli sopravvenuti dinanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali in seconda istanza. Ciò dimostra chiaramente che gli effetti della riforma, apportata ai limiti di competenza per valore dei conciliatori e dei pretori con la legge 18 luglio 1956, n. 761, si sono immediatamente esauriti, senza produrre il previsto aumento degli affari presso i giudici inferiori, con il correlativo sollievo dei tribunali.

Sembra, pertanto, pienamente giustificato — al fine di ottenere una migliore ripartizione della massa dei processi, secondo il rapporto esistente anteriormente alla svalutazione monetaria — l'ulteriore elevazione dei limiti di competenza di recente preannunciata da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, specie se si tien conto che il carico delle cause diventa sempre più eccessivo appunto nei tribunali ed in misura più accentuata in quelli di grandi sedi.

* * *

Oltre a siffatti problemi, che richiedono soluzioni improcrastinabili, devo ora prospettare per la materia civile qualche rilievo di diritto sostanziale.

Ricordo anzitutto la legislazione del lavoro che, per effetto della mancata regolamentazione delle associazioni sindacali e conseguentemente dei contratti collettivi di categoria, risulta assolutamente insufficiente. E ciò tanto più è da sottolineare se si considera che un più vasto contenuto di rapporti incrementa l'accresciuta dignità del lavoro, elevato a unico criterio di qualificazione della capacità produttiva dell'uomo e della sua dignità sociale.

A colmare le lacune normative derivanti dal venir meno, nel nuovo Stato democratico, di un complesso sistema informato a concezioni ormai superate, molto ha operato la giurisprudenza sul piano dell'interpretazione e dell'adattamento evolutivo di fondamentali principi e precetti costituzionali.

Nella delicata e complessa materia della legislazione sociale è auspicabile una più congrua, nuova disciplina normativa, mediante il coordinamento e la modificazione della vasta congerie delle disposizioni in vigore, le quali attualmente, per la loro ambiguità, sono causa di numerose controversie tra gli istituti e gli assicurati.

Un accenno merita pure la legge fallimentare. Sorta a rimedio contro spregiudicate manovre mercantili, essa invece di reprimere con la dovuta efficacia l'illecita azione, tanto dannosa per l'economia nazionale, rischia, per ostacoli procedurali ed evidenti lacune, di mancare alla propria funzione. Una più realistica proporzione tra mezzi e fini dovrebbe adeguare la legge ai fatti economici che regola e rendere così effettivi i suoi scopi.

Va pure segnalata la disciplina della industria cinematografica, ormai inidonea rispetto alla vasta diffusione del fenomeno e alla rapidità dei suoi sviluppi. L'ordinamento esistente merita di essere riesaminato e completato alla luce di una sana visione realistica, in relazione alle mutate concezioni e alle sopravvenute esigenze. L'accentuarsi poi dell'utilizzazione internazionale dell'opera cinematografica, per effetto principalmente dei rapporti di co-produzione e del doppiaggio, sollecita sul piano internazionale un regolamento uniforme, di cui l'Italia potrebbe, con grande merito, prendere l'iniziativa.

Un meditato coordinamento è pure auspicabile in materia agraria, ove un numero eccezionalmente cospicuo di provvedimenti con conseguenti interferenze e sovrapposizioni rende estremamente difficile il compito del Giudice anche sul piano preliminare dell'accertamento della norma applicabile alla fattispecie. Andrebbero poi soppresse, a mio avviso, le sezioni specializzate, macchinose nel loro funzionamento, fonte di ambiguità per quanto concerne la competenza e in definitiva non rispondenti — per l'interferenza, non sempre adeguata e giustificata, dell'elemento tecnico — alle esigenze di chiarezza giuridica necessaria al regolamento di controversie di tal genere.

Il nuovo codice della strada desta oggi l'interesse generale a causa dell'attesa determinata dalla ingigantita intensità del traffico stradale nonchè dalla dolorosa constatazione di numerosi ed impressionanti incidenti. È nei nostri voti soprattutto che esso possa divenire, con gli indicativi e lo spirito dei suoi precetti, utile strumento di civica educazione e quindi mezzo atto più a prevenire che a reprimere. Comunque, ritengo, in particolare, che non sia il caso di indugiare ulteriormente sull'emanazione di un provvedimento, già vigente in molti

paesi civili, relativo all'assicurazione obbligatoria. Esso servirebbe a garantire in ogni caso il risarcimento del danno e ad impedire così che si aggiunga al dolore e alla sofferenza lo stato di bisogno, cagionato dalla conseguente incapacità lavorativa e spesso dalla scomparsa di chi costituiva l'unica o la principale forza produttiva della famiglia. Senza dire che il risarcimento potrebbe conseguirsi con maggiore prontezza, evitando il lungo travaglio di un giudizio civile, a cui la vittima spesso è costretta a ricorrere per la generale resistenza di chi si è fatto riprovevole autore dell'illecita azione.

* * *

Ancora più che nel campo delle sanzioni civili la rielaborazione dei fini, a cui tende la funzione penale, deve essere ispirata da una più concreta visione dei valori etici e sociali nel crisma purificatore di sane e benefiche forze stimolatrici.

Al di là di teorie e concezioni opposte, la pena, in base al precepto costituzionale e al sentimento della generale coscienza, oltre a rispondere ad esigenze di intimidazione e di ricomposizione dell'equilibrio giuridico, deve tendere al riadattamento del reo attraverso la sua rieducazione morale. La società vuole restituire ai suoi figli la capacità di rinascere e di rinnovarsi per cogliere nel superamento del male il bene della virtù redentrice. Il riscatto nel dolore è fine implicito alla pena, la quale, se pure deve risuonare giusta condanna alla colpa, non può accanirsi contro l'anomalia dello spirito che, simile a quella del corpo, ha bisogno dell'apostolo capace di operarne la guarigione.

L'umana comprensione non deve però degenerare in un inammissibile pietismo giudiziario, frutto di rilasceatezza e di superficialità. Tuttavia non si può tacere che talvolta il giudice è indotto a indulgere per un difetto della nostra legge penale, che fissa non di rado con eccessivo rigore il minimo della pena, onde questa, secondo la sensibilità della comune coscienza, non sempre appare adeguata alla natura della colpa o mal si presta a quella individuazione che sarebbe necessaria per una maggiore aderenza alla personalità ed ai precedenti del reo.

Il sistema delle sanzioni dovrebbe pure essere riveduto mediante un migliore regolamento di alcuni istituti generali come, ad esempio, la sospensione condizionale della pena, la cui sfera di applicazione an-

rebbe opportunamente ampliata rispetto ai requisiti prescritti, nonchè il perdono giudiziale, di cui dovrebbero poter fruire per i più lievi reati anche i maggiori di età, sia pure in limiti più ristretti di quanto stabilito nei confronti dei minorenni. L'istituto della riabilitazione altresì meriterebbe una revisione per essere più realisticamente adattato alla sua alta finalità, facendone discendere la estinzione di tutti gli effetti penali e non penali.

Il diritto penale andrebbe poi liberato di quell'enorme sovrastruttura, costituita da buona parte delle contravvenzioni, previste da leggi speciali, che nulla hanno in comune con l'essenza ontologica del reato. La loro eterogenea natura postulerebbe che le sanzioni siano di carattere amministrativo o finanziario, praticamente più efficaci e conformi alla peculiarità delle violazioni perpetrate. Diversamente la funzione penale ne riesce alterata e direi svitata, mentre gli organi giudiziari risentono uno straordinario appesantimento che impedisce il normale svolgimento del lavoro ad essi proprio.

Ricondotto alla sua naturale essenza e mantenuto nel giusto ambito, il magistero penale, attraverso il processo, persegue vitali interessi della difesa sociale in giusto equilibrio con la migliore tutela dei valori della persona umana. Esso merita, pertanto, tutta la prudente attenzione e consapevole premura da parte del legislatore e del giudice.

In proposito rilevo che i poteri della difesa sono stati notevolmente rafforzati con la riforma del 1955. Per una maggiore larghezza di essi nella fase istruttoria, vengono proposte ancora istanze che vanno seriamente meditate, pur se le gravi e frequenti manifestazioni di delinquenza non inducano a far dubitare che, allo stato attuale, un'ulteriore concessione possa nuocere a quell'accertamento della verità, per cui magistrati inquirenti e polizia giudiziaria si prodigano con spirito generoso e immensa abnegazione.

Le innovazioni non possono essere operate se non gradatamente e già, purtroppo, è avvenuto qualche abuso in contrasto all'alto spirito informatore della riforma suddetta, come quello del ricorso per cassazione proposto spesso a soli fini dilatori, onde non appare sin da ora sufficiente la istituzione, già deliberata, di una sola nuova sezione penale (la quarta), per arginare l'enorme lavoro determinato dal riprovevole impiego dei rimedi processuali.

Inoltre è da augurarsi che possa divenire presto norma operante il progetto governativo concernente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso allorquando esso sia manifestamente infondato.

* * *

Un problema che ha relazione col processo penale concerne la stampa per quanto particolarmente attiene al diritto di cronaca la quale è tanta parte della sua vita e della sua ragion d'essere. Nessuno vuole attentare a questo diritto, meno che tutti i magistrati i quali, seguendo una luminosa tradizione, danno concrete prove di non temere la critica fatta *civiliter* ed al momento opportuno perchè hanno coscienza di possedere una forza morale che li difende da pressioni e suggestioni.

Il problema attiene quindi ai limiti dell'esercizio del diritto e va ancora una volta posto perchè pure recentemente si è dovuto con profondo disappunto constatare che taluni giornali, nella impossibilità di avere informazioni dagli organi giudiziari, hanno pubblicato notizie del tutto fantastiche, preannunciando accertamenti ancora da compiere o riferendo, deformati, quelli già eseguiti, ostacolando in ogni caso l'opera già difficile del magistrato e disorientando l'opinione pubblica. Il che è tanto più grave quando siffatta interferenza nel campo giudiziario è determinata da motivi e finalità che con la giustizia non hanno nulla da fare.

È pertanto auspicabile che la magistratura sia sempre sollecita nell'applicare le disposizioni vigenti relative alla tutela del segreto istruttorio, e che, nel contempo, venga esaminata la possibilità di integrare la disciplina attuale con maggiore aderenza alle necessità della giustizia.

Il problema resta però prevalentemente di costume professionale e su questo possono influire con una più penetrante opera di vigilanza soltanto gli organi di categoria.

* * *

La nostra attenzione non può fermarsi al processo di cognizione, ma deve estendersi a quello di esecuzione. Generalmente si suole considerare la condanna, quando è divenuta irrevocabile, come punto di arrivo del processo penale: invece essa non è se non una stazione intermedia per non dire, addirittura, un punto di partenza. Una volta condannato, l'uomo non può essere lasciato a se stesso: egli è al contrario come un fanciullo, di cui la società deve amorevolmente occuparsi. L'altissimo esempio ci viene dal Vicario di Cristo, che, come

il pastore dell'Evangelo, va incontro alla pecorella smarrita. È ancora viva nel nostro cuore l'eco della suadente, toccante parola rivolta, nella dolce carità del gesto, al dolore dei reclusi per illuminare di nuova speranza l'erta via della redenzione.

Da quest'aula la Magistratura italiana, ammirata e commossa, eleva i sentimenti della sua devota riconoscenza per l'atto sublime e così paternamente sollecito del Sommo Pontefice.

* * *

Per migliorare il sistema penitenziario lo Stato ha agito con elevata, consapevole responsabilità, come chiarisco nella seconda parte di questa relazione, limitandomi qui a rivolgere un vivo, sincero elogio al personale dirigente centrale e periferico. Voglio aggiungere che, proprio in quanto si tratta di vigilare sull'osservanza della legge in uno dei suoi profili più interessanti, molto devono fare in questo campo il giudice di sorveglianza ed il pubblico ministero. Tra i meriti che il magistrato può acquistare nessuno può essere maggiore di quello che consiste nell'avere contribuito alla redenzione di un uomo.

Al quale proposito va qui aggiunto che, una volta espiata la condanna, la funzione penale non si è esaurita.

Mi riferisco al problema dei liberati dal carcere che non è meno grave di quello dei reclusi. Di esso è già attualmente investito, attraverso i Consigli di patronato, il Pubblico Ministero. Ma i mezzi di cui questo organo è fornito sono indubbiamente inadeguati alla bisogna. Si notano invece alcuni confortanti esemvi di azione privata, ma occorre riconoscere che questa è la più difficile e la meno diffusa tra le opere di carità. Pertanto, in attesa che anche in tale settore le istituzioni vigenti siano perfezionate, io vorrei esortare i colleghi a dare anche al problema del dopo-carcere la loro attenzione e la loro attività appassionata. Dopo tutto, questa della difficoltà per il liberato dal carcere di lavorare e guadagnare, è una delle cause più comuni della recidiva: siamo dunque proprio nel campo della prevenzione del reato, non meno importante e certo più nobile e socialmente utile di quello della repressione.

Signor Presidente della Repubblica! Eccellenze! Signori!

I problemi della giustizia sono problemi della civiltà.

Il nostro ordinamento avverte gli impulsi di una viva istanza so-

ziale che alimenta feconde tendenze innovatrici e sospinge decisa l'opera del legislatore e del giudice. Evoluzione capace di maturare l'interiore contenuto della volontà generale e degna di quella tradizione giuridica che è secondatrice dei grandi avvenimenti dello spirito e guida luminosa dell'inesauribile patrimonio della nostra cultura. La giustizia attinge nella propulsione di nuove norme e nella sana interpretazione della legge i motivi di un'accresciuta sfera dei diritti soggettivi ed in genere di una maggiore tutela della persona quale più vivo accento della socialità. È un'espansione provvida che asseconda la più vasta concezione civile e che propone, al di là dell'apparente dilemma fra singolo e società, il tema dell'effettiva realtà del soggetto nella realizzazione dei diritti individuali connessi all'insopprimibile regno di armonici interessi della comunità. Rifuggendo dagli allettamenti di false e malintese concezioni, che lusingano chi fraintende le prerogative della persona, dobbiamo avere fede nella giustizia, intesa come legge della coesistenza e ispirata all'universale precetto di insuperati valori umani.

Su questa via il presagio di una luce nuova discenda al sentimento degli uomini, perchè, col culto degli ideali, possano fecondare nel cuore, come il granello di senapa della parabola evangelica, il seme della carità.

Con questo augurio e con questa fiducia Le chiedo, Signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, di volere dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, il nuovo Anno giudiziario.

II

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'ANNO 1958

* * *

LAVORO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Come nell'anno precedente, mentre la pendenza dei ricorsi civili è diminuita, quella dei ricorsi penali è ancora notevolmente aumentata.

Al 31 dicembre 1957 erano pendenti n. 6.172 ricorsi civili; durante il 1958, ne sono stati definiti n. 4.870 e ne sono pervenuti n. 4.558; al 31 dicembre 1958, risultano dunque pendenti n. 5.860. Continua pertanto a verificarsi felicemente la diminuzione della pendenza ridotta ormai a cifra sopportabile.

Al 31 dicembre 1957 erano pendenti n. 34.338 ricorsi penali, che già rappresentavano un aumento di n. 8.599 rispetto al 31 dicembre 1956. Durante il 1958, ne sono stati definiti n. 18.995 e ne sono pervenuti n. 30.117, oltre 3.000 in più dell'altro anno. Al 31 dicembre 1958, risultano dunque pendenti n. 45.460: la pendenza è, così, aumentata di n. 11.122

* * *

GIUSTIZIA CIVILE.

In base ai dati trasmessi all'Istituto Nazionale di Statistica, risulta che, nel primo semestre, dell'anno testè decorso, il numero dei nuovi procedimenti di cognizione ha segnato una ulteriore flessione dopo quella già verificatasi nell'anno precedente.

Difatti, mentre nei corrispondenti periodi del 1956 e del 1957 erano sopravvenuti, rispettivamente, 316.760 e 294.740 procedimenti, nel 1958 ne sono, invece, sopravvenuti 280.361. Pertanto, ad una prima diminuzione del 6,8 %, se n'è poi aggiunta un'altra del 4,9 % ottenendosi così una diminuzione complessiva dell'11,7 %, riferibile all'ultimo biennio.

Orbene, se non fu prudenzialmente attribuita eccessiva rilevanza alla iniziale contrazione, potendo essa — siccome ristretta al periodo di un solo anno — rappresentare anche una ordinaria oscillazione, comune a tutti i rilevamenti statistici, constatata ormai la persistenza del fenomeno, è consentito affermare che si è in una vera e propria fase decrescente. La quale trae origine da specifiche cause, ed è suscettibile di continuare nell'avvenire con proporzioni se non più accentuate, certamente apprezzabili. Favorevoli auspici in tal senso possono trarsi dal fatto che la diminuzione dei procedimenti sopravvenuti si è verificata con carattere di generalità per un attenuato vigore dei fattori materiali e personali della litigiosità, la quale tende ormai al raggiungimento di un migliore e più stabile equilibrio.

Questa tendenza alla normalizzazione dei rapporti giuridici, che è da collegarsi a quella, parimenti progressiva, della vita economica nazionale, appare in uno stadio ancora più avanzato nell'ambito delle locazioni di immobili urbani, per i cospicui risultati raggiunti a seguito degli sforzi compiuti dallo Stato nel settore edilizio, sia direttamente, con i sostanziali contributi in favore degli enti che perseguono la finalità di fornire alloggi alle classi meno abbienti, sia indirettamente, con opportune agevolazioni all'iniziativa privata. Quindi, per le liti relative a rapporti di locazione vi è stata ovunque una sensibile contrazione, che ha raggiunto, perfino, il cinquanta per cento nelle regioni, nelle quali è stata più intensa l'attività costruttiva. E', poi, prevedibile una nuova diminuzione di tali cause nel prossimo avvenire per effetto dell'ulteriore adeguamento delle pigioni bloccate e per l'avvicinarsi della scadenza delle norme vincolistiche.

Quanto alla materia matrimoniale appaiono ormai del tutto sporadiche le cause di annullamento del vincolo, mentre sono rientrate nella più assoluta normalità e nella più rigorosa legalità le deliberazioni di sentenze straniere.

Il numero delle domande di separazione personale tra coniugi è rimasto quasi immutato, con tendenza ad una sia pur lievissima flessione. I relativi dati, dai quali si apprende che le domande nel primo semestre del 1958 sono state 4.113, delle quali 1.510 conciliate o abbandonate, mentre nel primo semestre del 1957 sono state rispettivamente 4.125 e 1.377, non possono far pensare ad una confortante normalizzazione dei rapporti coniugali. Di vero, tenuto anche conto delle separazioni che si attuano senza ricorrere al giudice, il numero stesso si mantiene ancora ad un livello elevato, tale cioè da incidere negativamente sull'ordine delle famiglie, che costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico, e da riflettersi deleteramente sull'educazione e sull'assistenza dei figli, costituendo valido apporto al fenomeno della delinquenza minorile.

Durante il periodo considerato, si sono sottratte alla generale tendenza alla flessione le controversie di lavoro, quelle di previdenza e di assistenza obbligatoria, ed anche le controversie per risarcimento di danni da incidenti stradali.

Ma non è dato trarre sfavorevoli auspici dall'incremento delle controversie di lavoro, trovando il fenomeno la sua naturale spiegazione, da una parte, nello sviluppo di attività commerciali ed industriali, verificatosi specialmente in alcune zone, e, d'altra parte, nella sempre maggiore consapevolezza che i lavoratori vanno acquistando dei propri diritti. E' tuttavia auspicabile che, anche in questo settore, diminuisca il numero delle liti nel prossimo futuro, non appena si provvederà a regolamentare i poteri di rappresentanza delle organizzazioni sindacali ed a conferire efficacia obbligatoria ai contratti collettivi. Tali provvedimenti varranno indubbiamente ad eliminare, almeno in parte, quelle vertenze che trovano prevalente incentivo nell'attuale stato di incertezza, e che, alle volte, sono portate avanti con l'assistenza che le organizzazioni si inducono a prestare piuttosto per il perseguimento di indirette finalità politiche che per l'effettivo proposito di tutelare gli interessi dei singoli organizzati.

Per quanto concerne i procedimenti per risarcimento di danni da incidenti stradali, è lecito sperare che potranno subire a breve scadenza una certa flessione per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, e specialmente ove si adotterà — come già accennato — il principio della assicurazione obbligatoria per tutti indistintamente i veicoli a motore.

Il numero delle ordinanze emesse dai giudici di merito in ordine a questioni di legittimità costituzionale è notevolmente diminuito, dopo le numerose pronunce emesse dalla Corte Costituzionale sulla efficacia di quelle norme, che, più frequentemente, avevano dato luogo a discussioni e riserve.

I fallimenti hanno seguito, con marginali differenze, il ritmo degli anni precedenti, anche se le relative domande hanno segnato un sensibile aumento. Ciò si spiega almeno in parte col fatto che i tribunali, prima di emettere qualsiasi provvedimento, generalmente procedono a diligente istruttoria per accertare se esista un effettivo stato di insolvenza o se trattisi, invece, di crediti contestati oppure non pagati per difficoltà di cassa assolutamente momentanee. Da ciò deriva un notevole aggravio di lavoro per i giudici addetti alle sezioni commerciali, largamente compensato peraltro dai benefici risultati conseguiti in moltissimi casi.

E' invece da porre nel dovuto rilievo il fatto che nettamente opposto al ritmo dei processi di cognizione è stato l'andamento dei processi di esecuzione e degli altri procedimenti speciali.

Durante il primo semestre del 1958 i decreti di ingiunzione sono passati da 237.863 (quanti furono nel primo semestre del 1957) a 254.561, i pignoramenti mobiliari da 231.828 a 238.613, le vendite giudiziarie mobiliari da 14.273 a 15.904, segnando rispettivamente un aumento del 7, del 2,9 e dell'11,4 per cento.

L'esame dei dati complessivi denuncia il permanere di un diffuso stato di disagio economico. L'analisi dei dati relativi ai vari distretti consente di stabilire che il fenomeno si è manifestato in forma più accentuata nelle zone a prevalente od esclusiva economia agraria, sicchè è facile individuarne la causa nella diminuzione dei già esigui redditi, per effetto dei più svariati avvenimenti, non escluse le vicende atmosferiche, che hanno acuito lo stato di povertà e provocato in forma immediata inadempienze e dissesti.

* * *

GIUSTIZIA PENALE.

Nel primo semestre del 1958 i delitti denunciati dalla Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri ai vari organi dell'Autorità giudiziaria sono ammontati a 165.611, con una diminuzione del 5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1957. Ma poichè in detto

anno ebbe a verificarsi un aumento della criminalità, il quale è stato in tal modo parzialmente assorbito, la recente diminuzione non è certo tale da eliminare o da attenuare la preoccupazione che desta il fenomeno della delinquenza, ancora ferma ad un livello piuttosto elevato.

Considerazioni favorevoli autorizza peraltro l'analisi qualitativa dei dati, giacchè la flessione è stata notevole per le forme delittuose più gravi, le quali inoltre, in massima parte, si sono presentate di origine nettamente individuale. Difatti, nel periodo considerato, il numero degli omicidi ha subito una diminuzione veramente rimarchevole, tale da raggiungere il 16,4 per cento, mentre una riduzione del 7 per cento ha subito il numero degli altri delitti contro la persona. Tende, pertanto, a sopirsi quel ricorso alla violenza, che rappresenta una delle manifestazioni più dannose per la vita della società.

Persistono, in ben individuate zone della Sicilia e della Sardegna, focolai di delinquenza organizzata, che, durante il decorso anno, hanno dato causa a gravi delitti di omicidio, consumati alcuni nel circondario di Palermo, in persona di elementi appartenenti a gruppi delinquenziali venuti in contrasto per ragioni di supremazia locale, ed altri nel Nuorese, in coincidenza con un certo risveglio dell'attività criminosa degli abigeatari. Nell'uno e nell'altro caso trattasi di speciali fenomeni criminosi, circoscritti sotto molti aspetti, ma atti a generare, in determinati momenti, impressionanti esplosioni di criminalità. Tali fenomeni, avendo salde radici in particolari condizioni di ambiente ed in un complesso sistema di usanze, devono essere fronteggiati, piuttosto che con interventi drastici e massicci — pur necessari nelle fasi acute — con una speciale vigilanza ed una costante azione, dirette a scrollare le basi stesse del sistema, avendo soprattutto lo scopo di restituire il senso della sicurezza e la fiducia nella legge alla massa onesta di quelle popolazioni, la quale, sotto mera apparenza di favoreggiatrice, è in sostanza la prima e più diretta vittima di un ristretto numero di individui inclini al delitto.

Episodi di eccezionale gravità, manifestanti delinquenza organizzata ed audacia somma, spiritualmente portata alle estreme previsioni di ogni conseguenza, si sono avuti qua e là nei centri urbani più industri e più popolosi, con modalità tali da destare il più vivo allarme. Nella maggior parte dei casi i delinquenti sono stati peraltro individuati, stroncandosi così sul nascere una attività prevedibilmente destinata a reiterate gravi manifestazioni. Va perciò parti-

colarmente segnalata la brillante operazione compiuta a Milano dai locali organi di polizia giudiziaria per identificare in seguito a lunghe, pazienti e diligentissime indagini gli autori di una rapina che per il numero dei partecipanti e le modalità della sua esecuzione aveva suscitato il più vivo allarme nel pubblico.

E' altresì da rilevare che la delinquenza va trovando sempre maggior sfogo nelle città, ov'è più frequente la possibilità di pingue bottino e più agevole sfuggire a controlli e ricerche. Si spiega in tal modo come il 44 per cento dei delitti denunciati nel primo semestre del 1958, siano stati commessi nei soli comuni capoluoghi di provincia. Sommarmente difficile, in questi centri, l'opera di repressione, ma, dopo i positivi risultati conseguiti nel primo biennio di applicazione, ancor più benefici effetti si attendono dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la quale, pur con le dovute garanzie e i necessari controlli, consente l'adozione di misure preventive contro le persone pericolose per la sicurezza o per la pubblica moralità.

Sempre elevato e appena rallentato nella sua costante tendenza all'ascesa, il numero dei delitti colposi, nella quasi totalità connessi con incidenti stradali.

Ancora frequente è il reato di emissione di assegni a vuoto, che ha raggiunto cifre notevoli in alcuni distretti. In realtà tale reato, considerato di lieve entità dalla stessa legge, la quale prevede l'applicazione di una multa alle volte perfino di ammontare inferiore alla tassa di bollo per il corrispondente effetto cambiario, che si sarebbe dovuto emettere in sostituzione dell'assegno, assume all'atto pratico un notevole carattere di gravità, incidendo sulla lealtà e stabilità dei rapporti economici in modo esiziale, in un periodo, come l'attuale, di dilatazione degli affari e di tensione del mercato creditizio. Ad evitare che tale mezzo di pagamento venga impiegato piuttosto come facile mezzo di frode, è necessario un maggior rigore nella irrogazione della pena da parte delle magistrature di merito, ma sarebbe non meno opportuna la previsione di più severe sanzioni nella legislazione, rendendosi, ad esempio, obbligatoria la pena detentiva nei casi più gravi e per i recidivi.

I dati sinora analizzati non riguardano le contravvenzioni, le quali, per il loro carattere, non assumono rilevanza particolare, nè sono tali da suscitare allarme sociale. Comunque, anche le contravvenzioni, ancorchè sempre in numero elevato, hanno subito una diminuzione del 5,5 per cento, essendo passate da 542.275 a 512.237.

* * *

DELINQUENZA MINORILE.

La delinquenza minorile è rimasta quasi stazionaria, giacchè nel più volte indicato periodo sono pervenute 9.017 denunce, con una diminuzione di appena lo 0,3 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1957.

Il numero di cui sopra sta ad indicare la persistente gravità del fenomeno, che trova in qualche modo attenuazione nella quasi scomparsa delle forme delittuose più gravi e magro conforto nella constatazione che l'indice della delinquenza minorile è, in Italia, notevolmente più basso che nelle altre Nazioni, grazie soprattutto alla coesione che sostanzialmente conserva la famiglia e alle nostre tradizioni religiose.

Superfluo indugiare sulle cause di tale fenomeno, che sono state già perfettamente individuate e traggono quasi tutte origine dalla mancanza o insufficienza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, i quali o sono completamente presi dalle quotidiane occupazioni e preoccupazioni, o sono essi stessi ad offrire esempio deteriore, e infine, — e si intende parlare soprattutto delle persone appartenenti a ceti elevati — manifestano il più completo disinteresse verso i figli, cui lasciano la massima libertà nella scelta delle compagnie, delle letture e degli ambienti da frequentare.

Il problema non è soltanto giuridico, è anche psicologico e sociale e, per essere affrontato con speranza di più concreti risultati, richiede provvidenze sempre più energiche specialmente sul piano della prevenzione, che vanno dal pronto ricovero di tutti gli elementi, pericolosi per la società, alla intensificata sorveglianza e assistenza di quelli facilmente recuperabili. Bisogna riconoscere che molto è stato fatto in questa direzione, nei limiti consentiti dalla disponibilità dei necessari mezzi materiali: il che garantisce della graduale attuazione di quel molto che resta ancora da fare.

Ma il problema dev'essere altresì affrontato con misure dirette ad eliminare in radice tutte le possibili occasioni di traviamiento dei giovani, con più rigoroso controllo sugli spettacoli di ogni genere, sulle pubblicazioni ad essi prevalentemente dirette, sui locali che pullulano ovunque, offrendo attrazioni di giuochi e di passatempo non sempre innocenti.

* * *

POLIZIA GIUDIZIARIA.

Nonostante il progressivo indebolimento dei suoi poteri, cui ha supplito con costante dedizione e alto spirito di sacrificio, la Polizia giudiziaria ha efficacemente affiancato l'opera della Magistratura, assimilando ben presto i metodi di indagine e di lavoro propri del giudice e comportandosi con assoluta imparzialità.

Al fine di rendere ancor più efficace l'azione di questo valido presidio della società e di facilitare la specializzazione degli ufficiali ed agenti che ne fanno parte, sarebbe opportuno attribuire più netta individualità al Corpo e rendere più effettiva la sua dipendenza dalla Autorità giudiziaria, completando contemporaneamente la sua attrezzatura, onde assicurare ad esso l'ausilio di più moderni e più sicuri mezzi di indagine.

Per quanto riguarda l'efficacia degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria, viene segnalata l'opportunità di modificare il disposto degli articoli 415, terzo comma, e 462 del codice di procedura penale, secondo cui può darsi lettura al dibattimento delle deposizioni testimoniali raccolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria, soltanto se vi sia stata all'uopo espressa richiesta del magistrato. Questa limitazione importa, specialmente nel lavoro delle preture, un grave inconveniente, nel senso che, ricevuta la denuncia con gli allegati, il pretore è costretto a fare spesso richiesta di risentire gli stessi testimoni, onde potere, all'occorrenza, dare lettura delle deposizioni che non possa o non voglia lui stesso raccogliere. Il che comporta che si venga a ripetere due volte l'audizione dei testimoni da parte del medesimo organo, con perdita di tempo, disagio degli interessati e esplicite critiche al sistema.

* * *

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.

In aderenza alle norme del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono stati attuati corsi periodici di aggiornamento e perfezionamento per i funzionari della carriera direttiva. Il sistema organizzativo di tali corsi s'impenna sull'attiva partecipazione dei convocati allo studio ed alla risoluzione dei problemi concernenti il trattamento penitenziario.

Particolari cure sono state rivolte al personale di custodia per il reclutamento del quale sono stati adottati nuovi criteri di selezione, sottoponendo gli aspiranti all'arruolamento a scrupolose visite sanitarie e attitudinali. Ciò consente di disporre di personale ben preparato ed atto a svolgere i compiti relativi ai nuovi concetti ispirati alla rieducazione ed al recupero del condannato.

Al fine di migliorare i criteri per l'assegnazione dei detenuti ai vari istituti penali, è stata impostata su nuove basi scientifiche la classificazione dei detenuti stessi, eseguita con le tecniche più moderne nell'Istituto di Osservazione di Rebibbia. Nel corrente anno, si è data la preferenza alla osservazione dei « giovani adulti » (cioè i giovani dai 18 a 25 anni) in quanto tale categoria di soggetti appare la più suscettibile di un efficace trattamento rieducativo.

Al fine di attuare un miglior sistema di trattamento, è stato organizzato un istituto di esecuzione penale con trattamento a tipo progressivo (cioè distinto in più fasi, attraverso le quali i singoli condannati dovranno passare a seconda dei progressi compiuti sulla via del riadattamento sociale) nel complesso penitenziario di Rebibbia. A tale Istituto vengono avviati i giovani adulti che siano risultati, in base alla osservazione, più facilmente recuperabili. Inoltre presso le Carceri giudiziarie di « Regina Coeli » è stato creato un reparto di pre-osservazione, in seguito alla soppressione del Manicomio giudiziario di Rebibbia. Nello stesso tempo, è stato largamente applicato il criterio di avviare i condannati agli stabilimenti speciali di vario tipo previsti dal Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena a seconda delle caratteristiche personali, delle posizioni giuridiche, delle condizioni di salute.

Il numero dei detenuti ed internati presenti negli istituti di prevenzione e di pena, che alla fine del mese di dicembre 1957 era di 38.449 unità, si aggira attualmente sulle 40.000 unità. La situazione disciplinare può dirsi soddisfacente, tenuto conto dello esiguo numero di detenuti presenti nelle case di punizione (alla data del 30 novembre nelle dette case erano presenti soltanto 21 detenuti, assegnati con provvedimenti dei Giudici di sorveglianza).

Numerosi trasferimenti sono stati disposti per assicurare il massimo impiego della mano d'opera dei detenuti ed internati professionalmente qualificati e per consentire una migliore preparazione professionale. Alle case di lavoro all'aperto sono stati assegnati, nel corrente anno, finora n. 1.163 detenuti.

Per quanto riguarda l'assistenza antitubercolare, si è provveduto allo ampliamento ed al miglioramento del Sanatorio giudi-

ziario di Paliano; alla istituzione di reparti di chirurgia polmonare presso le sezioni sanatoriali delle carceri di Napoli, Milano e Pisa.

Notevole sviluppo hanno i corsi scolastici presso i vari istituti. In ben 167 stabilimenti sono in funzione corsi scolastici di tipo elementare o popolare con 8.657 iscritti; in sette istituti funzionano scuole di avviamento professionale; inoltre, nella Casa penale di Alessandria funzionano corsi di istituto tecnico commerciale e per geometri. Sono in funzione anche corsi di orientamento musicale e centri di lettura. Sono state sensibilmente arricchite le biblioteche carcerarie, con volumi forniti dalla biblioteca del Ministero di Grazia e Giustizia, donati da Case editrici o da privati, oppure acquistati dal Ministero su richiesta delle direzioni.

L'attività assistenziale è stata notevole. Sono state stanziare lire 125.000.000 per l'assistenza ai figli dei detenuti, internati e dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena.

Nel corso dell'anno 1958, l'Amministrazione ha sviluppato maggiormente, in estensione ed in profondità, l'applicazione delle misure per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni socialmente disadattati, secondo la impostazione ed i criteri aggiornati dettati dalla legge 25 luglio 1958, n. 888.

Maggior impulso avrebbero ricevuto molte delle iniziative programmate, se lo avessero consentito più adeguate disponibilità di bilancio, di personale e di fabbricati, che sono rimaste pressoché invariate nei confronti di quelle dell'esercizio finanziario precedente.

Tenuto conto del fatto che alla rieducazione dei minori disadattati si provvede oramai, oltre che nell'unica forma prima consentita del loro collocamento in istituto, anche mediante l'opportuno trattamento pedagogico in libertà di ogni soggetto, è stata cura del Ministero di potenziare ed affinare ancora meglio i due mezzi dei quali all'uopo esso dispone: gli *istituti*, per la rieducazione in internato, ed il *servizio sociale*, per quella individuale nello stato di libertà.

Due regioni, gli Abruzzi e la Sardegna, sono state per la prima volta dotate a partire del 1958 di adeguati istituti di rieducazione, con i servizi ad essi connessi, che hanno cominciato a funzionare regolarmente all'Aquila ed a Cagliari. A Roma quanto prima entrerà in funzione il complesso di fabbricati creati a Casal di Marmo nella zona di Monte Mario.

È proseguito il lavoro di specializzazione per dare a ciascun istituto, statale o convenzionato, una propria caratteristica, al fine di distinguere quanto più nettamente possibile dagli altri esistenti in

un medesimo distretto o regione. In tal modo, ciascuna zona geografica d'Italia potrà disporre di una gamma più completa d'istituti, adatti rispettivamente a ben definite categorie di minori, selezionati per sesso, per età, per indirizzo scolastico o professionale, per livello mentale, per fase rieducativa e specialmente per quella terminale immediatamente precedente all'inserimento nella vita libera dei giovani riadattati.

Un'apposita commissione ministeriale, composta da magistrati e da esperti, ha esaminato nel corso dell'anno un centinaio di aspiranti assistenti sociali, scegliendo fra essi undici elementi più idonei, occorrenti per avviare il funzionamento dei nuovi uffici distrettuali di servizio sociale che ancora mancavano nelle sedi di Corti d'appello di Catanzaro, Perugia e Potenza.

L'osservazione preventiva dei minori, la diagnosi unitaria sulla loro personalità, la ricerca delle cause oggettive e soggettive che hanno determinato il loro comportamento asociale, nonché i suggerimenti sul trattamento terapeutico più opportuno caso per caso, stanno oramai sempre più alla base di tutto il sistema rieducativo minorile, secondo le modifiche apportate dalla legge n. 888 del 1956. Sono stati pertanto creati nuovi mezzi di accertamenti diagnostici, dove essi mancavano, e potenziati quelli esistenti. Quasi tutti gli istituti di osservazione, dove affluiscono per la prima volta i minori che hanno rivelato sintomi di irregolare comportamento, dispongono di competenti "équipes" di specialisti (medico-psichiatra, psicologo, educatore ed assistente sociale) che studiano la personalità di ogni ragazzo e consigliano il piano rieducativo più adatto.

In vista del dovere che ha l'Amministrazione di assicurare ai minori collocati in istituto di rieducazione una seria preparazione professionale, che consentirà loro di esercitare proficuamente l'attività di lavoro verso cui sono maggiormente portati allorché saranno immessi nel mondo libero, viene organizzato con attenta cura l'insegnamento teorico-pratico di qualificati mestieri, scelti fra quelli che si prevedono di più sicura richiesta nelle varie località d'Italia.

La sezione studi sulla delinquenza minorile ha continuato nel 1958 a vagliare ed elaborare notizie ed elementi sui fenomeni dell'antisocialità giovanile. Si è iniziata recentemente la pubblicazione di una serie di documentazioni sul problema del disadattamento minorile. Sono stati già raccolti ed esposti i dati annuali relativi al 1955, al 1956 ed al 1957 su minori detenuti per espiazione di pena o in attesa di giudizio, ovvero internati nei riformatori giudiziari.

Durante il 1958 si è dato un ulteriore, decisivo impulso alla realizzazione del programma di avviare al lavoro il maggior numero possibile di detenuti (sia condannati che giudicabili) e rendere le officine e i laboratori, esistenti negli Istituti penitenziari, idonei a far fronte non solo alle necessità interne degli istituti stessi ma anche a quelle delle altre Amministrazioni dello Stato in conformità di quanto disposto dalla legge 9 maggio 1932 n. 547.

La Commissione Interministeriale del lavoro per i detenuti, istituita con la suddetta legge n. 547, è stata efficacemente sollecitata perchè venisse realizzata una congrua assegnazione di commesse per conto delle varie Amministrazioni dello Stato.

In totale, sono state conferite dalle varie Amministrazioni alle manifatture carcerarie commesse per lire 109.351.530.

L'Amministrazione ha partecipato, anche nell'anno 1958 alla Mostra-mercato nazionale ed internazionale dell'artigianato, svoltasi a Firenze dal 24 aprile al 14 maggio. L'apposito padiglione, della superficie di mq. 231, è stato visitato da Autorità e da numeroso pubblico e l'interesse destato si concreta nell'importo delle vendite che dalla cifra di lire 775.000, raggiunta nel 1957, è salito a lire 1.627.153. La Mostra dei prodotti del telificio, annesso alla casa di reclusione di Procida, ha suscitato, come sempre, vivo interesse. L'importo delle vendite è stato di lire 5.024.307.

Poichè uno dei principali motivi, per cui la percentuale dei detenuti addetti al lavoro si era, in passato, tenuta sensibilmente bassa, rispetto al numero totale degli stessi, era costituito dalla mancanza di qualificazione, l'Amministrazione si è preoccupata di istituire speciali corsi di addestramento professionale allo scopo di dare ai detenuti la possibilità di apprendere, mediante procedimenti pratici, un'arte o un mestiere rispondente alle attitudini dei singoli, il che consente non solo un guadagno durante il periodo della reclusione o dell'internamento, ma costituisce la premessa per una sollecita e proficua occupazione nel momento del ritorno alla vita libera. Al termine dei corsi un certo numero di detenuti ha trovato impiego alle dipendenze di ditte assuntrici di lavorazioni carcerarie; altri allievi hanno conseguito certificati di abilitazione o di qualificazione da parte di istituti di istruzione tecnica; moltissimi, infine, sono stati ammessi a frequentare un corso complementare di preparazione professionale. Nel corso del 1958 l'attività lavorativa nelle colonie penali agricole ha seguito il suo normale corso.

Con questi accorgimenti è stato possibile realizzare un aumento del numero dei detenuti al lavoro: la percentuale di essi che nel

1952 era del 42,08 % è attualmente del 50 % circa, atteso che su 38.873 (esclusi i detenuti delle carceri mandamentali) presenti risultano addetti al lavoro n. 19.246.

Nel settore penitenziario la crisi edilizia resta tuttora il più importante, decisivo problema da affrontare e risolvere se si vuole realmente adeguare l'esecuzione penale ai più moderni metodi del trattamento tendenti alla umanizzazione ed alla individualizzazione della pena. Una integrale soluzione di tale problema è possibile soltanto con l'approvazione dello schema di disegno di legge, predisposto dall'Amministrazione, relativo al piano poliennale di risanamento edilizio.

Comunque, anche nel corrente anno, l'Amministrazione penitenziaria ha intensificato tutti i suoi sforzi per modernizzare, migliorare e ampliare, sotto il profilo edilizio, i vari istituti carcerari. Soprattutto notevoli le realizzazioni nel settore degli impianti igienico-sanitari e delle lavorazioni.

Inoltre, al fine di rendere su più vasta scala possibile la vita comune diurna dei detenuti non si è mancato, nei limiti della disponibilità dei fondi, di creare e adattare locali per conferenze, proiezioni cinematografiche, scuole e palestre.

Per quanto concerne gli stabilimenti carcerari della capitale preme rilevare la necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione di tutti quegli edifici previsti dal progetto generale per Rebibbia onde potere finalmente attuare il trasferimento nel nuovo moderno complesso edilizio delle carceri giudiziarie di « Regina Coeli », che si annoverano tra gli stabilimenti penali che più lasciano a desiderare dal punto di vista igienico-sanitario e della moderna tecnica del trattamento sotto i vari profili.

Già però a tale riguardo può affermarsi che l'Amministrazione penitenziaria nel corrente anno ha realizzato con i propri fondi un notevole programma di opere edilizie che hanno consentito:

a) di fare entrare in funzione a Rebibbia un padiglione per 200 detenuti come sezione del carcere giudiziario;

b) di fare entrare in funzione un nuovo moderno padiglione per il trattamento progressivo dei giovani adulti.

Trattasi di un notevole complesso di opere mercè le quali è stato possibile introdurre metodi e sistemi di trattamento che rappresentano quanto di più moderno sia stato realizzato anche all'estero.

Speciale cura si è avuta per quelle opere indispensabili per fare entrare in funzione nuovi laboratori, officine e corsi di qualifi-

cazione per i detenuti degli istituti predetti compreso l'Istituto Nazionale di Osservazione.

Fra le realizzazioni di maggiore rilievo nel campo della edilizia carceraria della Capitale merita un cenno particolare l'importante complesso di opere in corso per il nuovo carcere femminile di Rebibbia che consentirà nei primi mesi del prossimo anno di abbandonare il vecchio carcere delle « Mantellate ».

* * *

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE.

Nel prendere in esame la giurisprudenza della Corte Suprema nell'anno 1958, mi limiterò a rapidi cenni su alcune delle più importanti sentenze, iniziando con la materia civile.

In una specie di particolare interesse circa il mancato permesso di trasmissioni televisive e sulla competenza a giudicarne, le Sezioni Unite (Cass. S. U. 17 maggio 1958 n. 1603; Pres. EULA; Est. FLORE; P.M. PAFUNDI; *Min. Poste c. Soc. « Il Tempo T.V. »*) hanno statuito che le questioni di illegittimità costituzionale di un atto avente forza di legge formale possono essere rilevanti anche ai fini del regolamento di giurisdizione. Ciò avviene quando, eliminate eventualmente le norme impugnate di illegittimità costituzionale, all'amministrazione non residui nessun specifico potere dall'esercizio del quale un diritto soggettivo sia suscettibile di essere degradato ad interesse legittimo. In tal caso, se l'illegittimità costituzionale è dichiarata, il potere viene meno con effetto "ex tunc" nella causa, nella quale l'eccezione d'illegittimità è stata sollevata, e, ai fini della giurisdizione, resta, come oggetto del giudizio, un diritto soggettivo.

È anche da segnalare un'altra decisione delle stesse Sezioni Unite in tema di disciplina della produzione e della distribuzione (Cass. S.U. 8 febbraio 1958 n. 404; Pres. EULA; Est. SICILIANI; P.M. PAFUNDI; *A.C.E.A. c. Soc. Terni*). Con tale pronuncia si è dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sia del D.L.L. 19 ottobre 1944 n. 347, che ha istituito il Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.), sia dei provvedimenti emanati dal Comitato stesso, aventi carattere e natura di meri atti amministrativi.

È pure da ricordare che, con altra importante pronuncia, le stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. 22 gennaio 1958 n. 147; Pres.

EULA; Est. MARINA; P.M. PAFUNDI; *Ente tras. fond. Puglia e Lucania c. Del Monte*) hanno statuito che la decisione della Corte Costituzionale, che ritiene infondata una questione di illegittimità costituzionale, pur non avendo un'efficacia piena ed assoluta come quella positiva, dalla quale discende "ipso iure" la cessazione del vigore della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, con effetti generali obiettivi sull'ordinamento giuridico, ha, tuttavia, efficacia vincolante in ordine al caso deciso, con piena autorità di cosa giudicata.

Con riguardo alla giurisdizione della Corte dei Conti, le Sezioni Unite (Cass. S.U. 18 aprile 1958 n. 1290; Pres. PASQUERA; Est. CANNIZZARO; P.M. POMODORO; *Sabbatini c. Ministero Difesa*) hanno ritenuto che, agli effetti di tale giurisdizione, deve considerarsi dipendente statale non già chiunque compia un qualsiasi servizio a favore dello Stato, ma colui che abbia con la pubblica amministrazione un rapporto d'impiego civile o militare o, quanto meno, sia legato all'amministrazione stessa da un vincolo di servizio volontario. Ne consegue che, se può ritenersi compreso nel termine generale di « agente militare » il militare in servizio volontario o in servizio di ferma a propria domanda, non può esservi, invece, compreso il militare in servizio di leva o richiamato alle armi, per mancanza della volontarietà o della stabilità del rapporto, indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla mancanza di un'adeguata retribuzione.

In particolare risalto deve anche essere posta altra decisione delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 24 luglio 1958 n. 2689; Pres. EULA; Est. BOCCIA; P.M. PAFUNDI; *Accademia Lincei c. Feltrinelli*) in tema di successione fra enti pubblici. In tale delicata materia, se non vige un principio generale che regoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolo universale, non è neppure applicabile il principio inverso, posto per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni, di regola, avviene, dopo la liquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui.

Per i detti enti pubblici — hanno insegnato le Sezioni Unite — il criterio deve essere desunto, di volta in volta, dalla disciplina positiva che il legislatore ritenga, caso per caso, di adottare con riguardo al permanere o meno della finalità dell'ente soppresso, se pure diversamente valutata rispetto ad altro ente di eventuale nuova istituzione, nonchè con riguardo alle sorti delle strutture dell'ente soppresso ed alle sorti del complesso delle posizioni giuridiche, in-

teso come sintesi dei rapporti giuridici attivi e passivi. Di talchè, quante volte si sia in presenza del permanere dello scopo dell'ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultano anche attuati il passaggio, sia pure parziale, delle strutture, funzionalmente intese, e quello delle posizioni giuridiche già in testa all'ente soppresso, ivi si è pure in presenza di un fenomeno di successione in "universum ius" da uno ad altro ente.

Pure di notevole rilievo è un'altra recentissima decisione delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 14 ottobre 1958 n. 3255; Pres. EULA; Est. MASTROPASQUA; P.M. POMODORO; *Gorlero c. Treccani ed altri*) relativa all'istituzione della casa da giuoco di Saint Vincent.

Secondo tale decisione, il Decreto Legge 27 aprile 1924 n. 636, con il quale in deroga agli artt. 484 e 487 del codice penale abrogato, veniva consentita, con determinate limitazioni e cautele, l'apertura di case da giuoco anche d'azzardo in quelle località che si fossero trovate in determinate condizioni tassativamente previste, è decaduto essendone mancata la conversione in legge.

Al contrario di quanto è avvenuto per i comuni di Campione, Venezia e San Remo, per i quali successivamente furono emanate singole ed autonome disposizioni legislative per l'istituzione di case da giuoco, nessuna legge statale o altro provvedimento avente valore di legge — ha affermato la Cassazione — esiste per l'istituzione della casa da giuoco in Saint Vincent, che rimuova le vigenti disposizioni proibitive; nè esiste una legge regionale della Val d'Aosta, che, sia pure in contrasto con lo speciale statuto della regione (fra i cui poteri non rientra la regolamentazione dei giuochi d'azzardo) autorizzi l'apertura della predetta casa (nella specie, l'apertura della casa è avvenuta in base ad una semplice « dispensa » di carattere amministrativo della Giunta Regionale della Valle).

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il provvedimento amministrativo che, eccezionalmente, autorizza il giuoco d'azzardo (nella specie, apertura di casa da giuoco), non vale a far perdere al giuoco stesso il carattere di illiceità e di contrarietà al buon costume e a mutare il sistema normativo che lo regola nei suoi riflessi con le obbligazioni che ne possono sorgere.

Nel settore delle concessioni amministrative, deve essere segnalata per approfondita indagine una sentenza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema (Cass. I, 17 maggio 1958; Pres. CATALDI; Est. ROSSANO; P.M. COLLI; *Centrale Latte Napoli c. Imperati*).

Con tale pronuncia si è precisato che il contratto di concessione di un pubblico esercizio non può ridursi ad alcuna delle figure tipi-

che previste dal codice civile, e nemmeno a quella di un contratto innominato; esso deve qualificarsi come contratto "sui generis" per la peculiarità del suo contenuto, che consiste non in un incontro di volontà tra l'amministrazione, che agisca come privato, e il privato, relativamente a rapporti che rientrino nell'ambito del diritto privato, ma in un incontro di volontà tra l'amministrazione pubblica come tale e il privato, per la costituzione di un rapporto di carattere pubblico, in cui i rispettivi diritti ed obblighi sono previsti in funzione del conferimento del pubblico servizio al privato. Conseguenze che, per stabilire il suo contenuto, occorre considerare quale sia in concreto il rapporto giuridico di diritto pubblico che le parti vollero porre in essere e i reciproci diritti ed obblighi previsti per la sua attuazione. E in tale indagine — ha precisato la Corte — l'interprete non può sindacare se sia rispondente alla tutela del pubblico interesse la valutazione compiuta dalla pubblica amministrazione, con il pattuire un obbligo o un diritto, in quanto trattasi di determinazioni che rientrano nella sfera di autonomia contrattuale della amministrazione stessa, riconnettendosi al suo potere discrezionale di attuare il pubblico servizio; egli può solo accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la validità ed efficacia dall'obbligo o del diritto.

Di grande interesse, anche per i riflessi economici che vi si riconnettono, è la decisione resa dalla I Sezione Civile in tema di imposta di registro (Cass. I 27 marzo 1958 n. 1034; Pres. VISTOSO; Est. CAPORASO; P.M. CRISCUOLI; *Finanze c. Soc. Brugolta*). Al riguardo la Corte ha statuito che la riduzione alla metà dell'imposta di registro, stabilita dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949 n. 408 per i trasferimenti di case non di lusso costruite ai sensi dell'art. 13 ed effettuati entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dalla abitazione, si opera non già sull'aliquota ordinaria del 10 % di cui all'art. 1 tariffa all. A. della legge di registro, bensì su quella già ridotta al 5 % ai sensi dell'art. 43 tabella B della stessa legge di registro, e relativa anch'essa ai trasferimenti infraquadriennali. Pertanto, per i trasferimenti previsti dall'art. 17 della legge del 1949 sopra citata, l'imposta di registro deve essere riscossa nella misura del 2,50 % della base imponibile.

Importanti principi in materia di brevetti sono stati affermati in una interessante decisione resa dalla I Sezione Civile (Cass. Sez. I, 27 ottobre 1958; Pres. SICILIANI; Est. JANNUZZI; P.M. CUTRUPA; *Soc. Toba c. Soc. Acea*), la quale si è anche soffermata sugli effetti e sui limiti dell'intervento del P.M. nelle cause di nullità di brevetti.

Il P.M. che interviene nelle cause di nullità di un brevetto — ha affermato la Cassazione — non deve necessariamente far propria l'istanza proposta dalla parte privata, essendo invece egli l'unico giudice della convenienza di richiedere o meno una pronunzia con efficacia "erga omnes" con « valore assoluto e perentorio » (art. 79 legge sui brevetti); nè la mancata adesione all'istanza di nullità o la conclusione espressa nel senso della validità del brevetto importa che il processo si debba arrestare o ne determina la nullità, poichè è soddisfatto il precetto della legge che prescrive la partecipazione obbligatoria del P.M. ed il processo può ugualmente conseguire un utile risultato mediante una pronuncia destinata ad avere efficacia "inter partes".

L'efficacia assoluta "erga omnes" della sentenza che dichiara la nullità di un brevetto di privativa industriale è stabilita solo in relazione all'ipotesi in cui l'azione sia stata proposta dal Pubblico Ministero; se si deve sicuramente ricomprendere in tale ipotesi quella in cui egli faccia propria o, comunque, si associ all'azione di nullità promossa dal privato, inversamente, non si può ritenere proposta dal Pubblico Ministero, l'istanza suddetta nel caso in cui egli, intervenendo nel giudizio ai sensi dell'art. 70, n. 1 c.p.c. concluda nel senso della validità del brevetto; si verifica, quindi, che la sentenza che pronunzia la nullità potrà spiegare efficacia solo "inter partes", e ciò costituisce ancora eccezione al principio secondo cui, quando stia in giudizio il P.M., come attore e come "litisconsorte" — interveniente necessario nelle cause che egli stesso avrebbe potuto proporre, la sentenza ha sempre efficacia "erga omnes", indipendentemente dall'atteggiamento assunto in concreto dal rappresentante del pubblico potere.

L'eventuale dichiarazione di nullità della privativa industriale, resa dal giudice di merito in conformità delle conclusioni prese dal P.M. in appello ma in contrasto con le opportune conclusioni del P.M. in primo grado, non può conseguire, col passaggio in giudicato, quell'efficacia "erga omnes" della nullità che il legislatore (art. 79 legge sui brevetti) qualifica come « valore assoluto e perentorio », ma solo può conseguire efficacia "inter partes".

Quando la legge conferisce al Pubblico Ministero il potere di proporre l'azione relativamente ad un rapporto fra privati, si verifica un'ipotesi di legittimazione concorrente con i soggetti che sono direttamente interessati a chiedere il regolamento giudiziale del rapporto controverso, con la conseguenza che la pronunzia del giudice ha efficacia nei confronti di tutti i soggetti legittimati, anche se essi

non abbiano partecipato al giudizio e, quindi, anche nei confronti della collettività, per cui sta in giudizio il P.M.; il suo intervento in causa è però necessario a differenza di quanto è previsto per gli altri soggetti ugualmente legittimati, ma l'efficacia assoluta della sentenza è indipendente dalle conclusioni formulate in concreto dal Pubblico Ministero che, sotto tale aspetto, è nella stessa posizione delle parti private.

Invece, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 79 della legge sui brevetti per invenzioni industriali, la sentenza di nullità ha efficacia "erga omnes" solo se l'istanza sia stata proposta o fatta propria dal P.M.

In tema di brevetti per invenzioni industriali — ha ancora insegnato la Cassazione —, la rivendicazione di priorità, di cui all'articolo 4 della Convenzione della Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, importa che si debba giudicare dei requisiti dell'invenzione in tutti gli Stati dell'Unione, con riferimento alla data di presentazione della domanda in uno di essi senza che possano quindi spiegare influenza i fatti nel frattempo sopravvenuti negli altri Stati ma salvo il collegamento relativo alla decorrenza iniziale del riconoscimento della privativa nei Paesi unionisti i vari brevetti rimangono distinti e indipendenti fra loro, per quanto attiene ai requisiti di brevettabilità del ritrovato nonchè alla causa di decadenza e di nullità ed alla durata, come si desume dall'art. 4 bis della Convenzione stessa. Pertanto la presunzione più o meno fondata di validità di un brevetto in uno degli Stati, dipendenti dalla natura o dal rigore dell'esame dei requisiti di brevettabilità *non* impedisce il riesame dei requisiti stessi in un altro Stato in conformità della disciplina propria di quest'ultimo.

Devono, poi, essere ricordati in questa rassegna alcuni importanti pronunciati che, ricollegandosi alle precedenti decisioni della Corte, continuano l'opera di meditata interpretazione che la Cassazione ha sagacemente svolto in ordine alla legge matrimoniale concordataria.

Così le Sezioni Unite (Cass. S.U. 20 febbraio 1958 n. 526; Pres. EULA; Est. NASO; P.M. POMODORO; *Armenante c. De Rosi*) hanno riconfermato il principio per cui, in regime concordatario, la celebrazione del matrimonio è interamente disciplinata dalle norme del diritto canonico, mentre la trascrizione (considerata come atto essenziale, integrativo del matrimonio stesso) serve per conferire al vincolo gli effetti civili.

Consegue che deve ritenersi valido, agli effetti civili, il matrimonio contratto per procura secondo le norme canoniche, dato che il diritto della Chiesa prevede ed ammette tale forma, senza subordinarla a particolari condizioni, come invece avviene per il vigente codice civile italiano.

Con particolare riferimento al diritto del coniuge di agire contro l'altro per danni conseguenti allo scioglimento del vincolo coniugale, va segnalata altra pronuncia resa dalla Suprema Corte nel decorso anno (Cass. I 3 luglio 1958 n. 2383; Pres. OGGIONI; Est. CAPORASO; P.M. CARUSO; *Giorgianni c. Sacca*). Con tale sentenza la Cassazione ha insegnato che, se in una causa di nullità del matrimonio per impotenza, il giudice ecclesiastico non abbia raggiunto la prova della impotenza, ma solo quella della inconsumazione, deve trasmettere gli atti alla competente Congregazione dei Sacramenti, perchè questa li utilizzi eventualmente nella procedura per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Verificandosi tale ipotesi, la dispensa non dà diritto al coniuge, che l'ha ottenuta, di agire contro l'altro per il risarcimento del danno conseguente al disciolto vincolo matrimoniale, perchè l'art. 139 del cod. civ. riguarda specificamente i casi di annullamento del matrimonio, e non è estensibile per analogia alla dispensa, che costituisce invece caso di scioglimento "ex nunc" del vincolo; nè l'azione può essere esercitata, sotto il profilo dell'art. 2043 cod. civ., ponendo a suo fondamento lo stato d'impotenza manifesta, anteriore e perpetua, poichè questa è stata esclusa nel pregresso giudizio di annullamento, conclusosi con la pronuncia di validità del vincolo.

Nella delicata e connessa materia della delibazione delle sentenze straniere in tema matrimoniale, la Corte Suprema (Cass. I 29 maggio 1958 n. 1639; Pres. PASQUERA; Est. FAVARA; P.M. TROTTA; *Procura Gen. Venezia c. Luxardo*) ha stabilito che, qualora i limiti di ammissibilità della prova siano, dalla legge nazionale delle parti regolatrice del rapporto, portato alla cognizione del giudice straniero, posti per ragione di carattere sostanziale relativo all'esistenza stessa del rapporto da provare e seguano perciò il carattere di legge sostanziale della norma regolatrice (così come accade, in genere, per le prove attinenti ai diritti indisponibili e, più specialmente, allo stato della famiglia o delle persone ed al matrimonio) l'osservanza delle limitazioni stesse vincola anche il giudice straniero chiamato ad applicare, in tutta la sua interezza, la legge sostanziale intrinsecamente regolatrice del rapporto controverso, quale "lex patriae" delle parti in causa.

Pertanto, avendo la legge italiana (art. 2733 cod. civ.) escluso, con norma assolutamente cogente, ogni rilevanza probatoria alla confessione, sia pure giudiziale, resa dalle parti relativamente a fatti connessi a diritti indisponibili, quali sono, appunto, quelli riferentisi allo stato delle persone e alla validità o nullità del matrimonio, non può il giudice straniero, chiamato a decidere circa l'asserita nullità di un matrimonio civile contratto in Italia fra cittadini italiani, pure applicando ad essi la legge italiana, prescindere da tale limitazione probatoria per ritenere esistente, in base alla mera confessione di uno dei coniugi, la dedotta impotenza assoluta perpetua, anteriore al matrimonio, di uno di essi, invalidante il vincolo così contratto, oppure se l'altro coniuge convenuto in giudizio non si opponga alla domanda attrice e anche se questa sia appoggiata da un certificato medico privatamente assunto anche in Italia dalla parte, in via stragiudiziale e senza garanzia alcuna di contraddittorio, a nulla rilevando neppure che il certificato stesso sia stato, poi, asseverato con giuramento in Italia.

Di conseguenza, non può essere deliberata e resa esecutiva in Italia una sentenza straniera così emessa, perchè contraria all'ordine pubblico ex art. 797 n. 7 cod. proc. civile.

In riguardo specifico al matrimonio contratto con l'intento di escluderne le proprietà essenziali, la Cassazione (Cass. I 21 gennaio 1958 n. 112; Pres. FRAGALI; Est. ALBANESE; P.M. PEDOTE; *Spinetta c. Lipsius*) ha statuito che, ai fini dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., deve ritenersi contrastante con l'ordine pubblico italiano la sentenza straniera che, in applicazione di una norma locale (nella specie, paragrafo 23, 2° comma della legge matrimoniale tedesca del 6 luglio 1938) abbia dichiarato nullo un matrimonio tra cittadino italiano e cittadina straniera per avere il coniuge, la cui volontà era regolata dalla predetta legge, manifestato simulatamente il consenso al vincolo coniugale, con esclusione delle proprietà essenziali dell'istituto matrimoniale, e, particolarmente, in contrasto con il valore formale della dichiarazione di volontà, sancito dall'ordinamento italiano.

Nella materia possessoria va segnalata una pronuncia (Cass. II 16 aprile 1958 n. 1249; Pres. PETRELLA; Est. FLORE; P.M. MACCARONE; *Puscetti c. Ospedale Santhià*) la quale ha ritenuto che le controversie possessorie non possono essere considerate derivate da contratto, in quanto la fattispecie del possesso è indipendente dal titolo dal quale il possesso si origina.

Con la stessa pronuncia si è posto, altresì, in rilievo che le azioni possessorie non possono essere oggetto di clausola compromissoria nè

di compromesso, perchè, pur costituendo nell'oggetto materia di diritti disponibili, la tutela del possesso ha ricevuto dal legislatore, mediante conferimento al giudice competente (pretore) di poteri coercitivi, una struttura tale da non potersi trasferire nel procedimento davanti agli arbitri, i quali sono privi di ogni potere di coercizione.

In tema di responsabilità civile, particolare risalto merita una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 3 marzo 1958 n. 708; Pres. EULA; Est. DI MAIO; P.M. PAFUNDI; *Fontana c. Az. Tramv. Munic. Milano*).

Con tale sentenza si è precisato che, in caso di sinistro provocato da colpa di terzi con danneggiamento a veicolo che viene abitualmente adibito alla circolazione a fine di lucro, il forzato fermo del veicolo medesimo, che venga sostituito nella circolazione da altro di riserva, obbliga l'autore del sinistro, a parte l'obbligo per il rimborso della spesa di riparazione, al risarcimento per danno emergente in relazione alla ulteriore spesa, costituita dalla maggiore usura del veicolo di riserva, e incidente sull'ammortamento del capitale all'uopo impiegato.

Circa, poi, l'incidenza della provocazione sul quantum dovuto per danni ex delicto, è da segnalare una assai interessante pronuncia (Cass. III, 3 maggio 1958 n. 1445; Pres. CIPOLLA; Est. LA FARINA; P.M. TORO; *Ciliento c. Farina*) con la quale la Corte Suprema ha enunciato il seguente principio: « La provocazione, accertata o meno in sede di giudizio penale per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., non può essere valutata al fine di diminuire la misura del risarcimento del danno a norma e per gli effetti dell'art. 1227, 1° comma, cod. civ., non potendo essere considerata una causa mediata del danno stesso, che il provocato abbia volontariamente inferto al provocatore, reagendo in stato d'ira al fatto ingiusto di questo ».

* * *

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA PENALE.

In materia penale, sono state pronunciate numerose decisioni di rilievo, specialmente dal punto di vista tecnico-giuridico.

Innanzitutto, sono state dichiarate manifestazioni infondate alcune eccezioni di illegittimità costituzionale: la prima concerneva la legge 23 giugno 1952 n. 645 in tema di manifestazioni fasciste,

sia nel suo complesso, sia nello specifico riferimento all'art. 5 in rapporto agli articoli 21, 24 e 25 della Costituzione. In relazione ai limiti (fissati dalla Corte costituzionale con decisione del 16 gennaio 1957) entro cui l'attività di esaltazione del fascismo può assumere carattere di reato, ai fini della costituzionalità della legge speciale citata, limiti segnati dall'idoneità e dall'efficienza del fatto rispetto alle possibilità di ricostituzione del disciolto partito fascista, la idoneità ed efficienza in parola possono sussistere non soltanto negli atti che integrano vera e propria apologia del fascismo, ma anche in manifestazioni di carattere minore, previste dalla legge. Tali caratteri possono ravvisarsi anche nel canto degli inni fascisti in concomitanza con le altre modalità dell'azione, specie per la forza suggestiva e per l'esempio che possono avere sulla folla (Sezione III, 16 gennaio 1958; Pres' D'ARGENZIO; Rel. GUADAGNO; P.M. PARLATORE; Ric. *Baldoni*).

La seconda riguardava il decreto presidenziale 7 gennaio 1956, n. 164, in tema di prevenzione di infortuni nei lavori edilizi, quanto alla forma della sua emanazione: il decreto invero venne deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, così come previsto dalla legge di delega, ed il provvedimento venne poi emanato dal Presidente della Repubblica, al quale, secondo la Costituzione, spetta il potere di emanare i decreti aventi valore di legge. Pienamente legittima è stata pure ritenuta la legge di delega 12 febbraio 1955 n. 51, per quanto riguarda il conferimento del potere di comminare sanzioni penali, anche se essa non stabilì la misura minima delle sanzioni medesime, essendo sufficiente la determinazione della misura massima, ai fini dell'art. 76 della Costituzione: questo non esige una precisazione dettagliata del contenuto della materia da disciplinare, ma soltanto la determinazione delle linee generali ed essenziali entro le quali dev'essere esercitato il potere dell'autorità delegata. La misura minima delle sanzioni penali rimane pertanto quella stabilita nel codice comune, ove non sia diversamente fissata nel decreto (Sez. III, 6 giugno 1958; Pres. LOSCHIAVÒ; Rel. MUSCOLO; P.M. DETTORI; Ric. *Orzali*. - Sez. III, 20 dicembre 1958; Pres. SIGURANI; Rel. ROSSO; P.M. MARUCCI; Ric. *Gemignani*).

In tema di delitti politico-militari, la Corte ha affermato che, mentre sono notizie militari di carattere riservato quelle che possono essere conosciute da tutti, ma di cui per altro lo Stato, nell'interesse militare, esplicitamente o in altro modo, ha vietato la divulgazione, sono invece notizie segrete quelle che siano destinate a rima-

nere occulte ad ogni persona diversa dal depositario o particolarmente qualificata. Il carattere segreto di una notizia va poi riferito esclusivamente al momento in cui è avvenuta la rivelazione, poichè, al fine della tutela dello Stato, interessa che non siano rivelate notizie che debbano rimanere segrete al tempo della rivelazione. Ora, le notizie relative ad un piano di potenziamento delle forze della NATO in Italia e negli altri Stati d'Europa ad essa aderenti sono di carattere segreto, sia subbiettivamente che obbiettivamente (Sez. I, 28 giugno 1958; Pres. GIANNANTONIO; Rel. SPEZIALE; P.M. MOSCARINI; Ric. *P.M., Pinto ed altri*).

E' stato poi affermato che l'art. 290 cod. pen. tutela il prestigio dell'istituto governativo contro il pubblico vilipendio e cioè contro le manifestazioni che espongono il destinatario al pubblico disprezzo e quindi protegge il Governo sia come entità astratta sia nella sua concreta formazione e nel suo concreto funzionamento. Nè può riconoscersi efficacia discriminante al « diritto di critica » garantito dall'art. 21 della Costituzione, poichè tale diritto può essere esercitato senza violare i precetti penali e perciò trova in questi il suo limite naturale ed invalicabile. Nella stessa sentenza si afferma altresì che il motivo politico è l'espressione dell'ideologia di un determinato partito, cosicchè può non trovare rispondenza nelle comuni moralità e socialità alle quali si riferisce la legge, non trovando quindi applicazione l'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale. Tale attenuante esattamente viene negata qualora l'agente siasi indotto al vilipendio per passione di parte e per intolleranza politica, incompatibili entrambe con il rispetto delle istituzioni e della libertà dei consociati, particolarmente avvertito in un ordinamento democratico (Sez. I, 15 gennaio 1958; Pres. LATTANZI; Rel. PELUSO; P.M. GRANATA - Ric. *Maccarone*).

Quanto alla giurisdizione — pei casi di connessione di reati comuni con reati militari commessi da militari — le Sezioni Unite hanno stabilito il criterio per l'ordine di separazione dei procedimenti nella preminenza dell'interesse protetto e dell'imprescindibile valutazione di ambiente e cose militari, negando pertanto la convenienza di siffatta separazione nel caso di un omicidio a scopo di rapina commesso da un militare di marina in persona del suo comandante su una nave militare ancorata in porto (Sez. Un., 26 aprile 1958; Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. CASTALDI; P.M. FACCINI - Ric. *P.M. militare in causa Spaziani*).

Nella importante e delicata materia dei reati commessi a mezzo della stampa, vanno segnalate due decisioni.

Le Sezioni unite sono state investite del problema concernente la nuova configurazione della responsabilità penale del direttore di pubblicazioni periodiche e l'applicazione transitoria della relativa legge speciale. L'art. 57 del cod. pen. — secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, come tale assunta dalla Corte Costituzionale ai fini della dichiarata legittimità della norma — prevedeva un reato autonomo, nel quale la responsabilità del direttore del periodico aveva per fondamento la negligenza nell'adempimento dell'obbligo giuridico di vigilare sulle pubblicazioni: tale negligenza era a titolo di dolo, pur sul presupposto di una condotta colposa, la quale peraltro era ritenuta "in re ipsa", salvo il caso fortuito o la forza maggiore.

Ora, la legge 4 marzo 1958 n. 127 ha così sostituito la norma: « Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

Le Sezioni unite hanno affermato innanzi tutto che è stato configurato un reato autonomo a titolo di colpa con evento non voluto e cioè la commissione del reato a mezzo della pubblicazione. Il fatto colposo omissivo del direttore e il nesso di causalità materiale e psicologico tra tale omissione e il detto evento non si presumono, ma debbono essere provati, pur potendosi naturalmente utilizzare semplici presunzioni sul piano della prova secondo i comuni principi della libertà di questa e del libero convincimento del giudice.

La nuova legge, in secondo luogo, essendo più favorevole, deve applicarsi ai rapporti penali pendenti per fatti precedenti, annullandosi la relativa sentenza da parte della Corte di Cassazione con rinvio del giudizio a nuovo giudice per l'esame della colpa del direttore, ove già non compiuto, e per l'adeguamento della pena in ogni ipotesi (Sez. Unite - 18 novembre 1958; Pres. EULA; Rel. CANTARANO; P.M. PIOLETTI; Ric. *Clementi ed altri*).

Con l'altra decisione, la Corte ha fatto il punto sulla definizione dei reati « commessi a mezzo della stampa », affermando che i reati i quali, nella maggior forza espansiva della stampa, trovano una loro specifica nota comune, si distinguono da tutti quei reati, così detti di stampa, che attengono al regime di polizia della riproduzione di scritti o disegni. Si serve della stampa come mezzo

di più ampia e accessibile diffusione del pensiero, non solo chi stampa una pubblicazione, ma anche chi si serve di stampe impresse da altri. La speciale competenza stabilita dalla legge sulla stampa nei confronti del Tribunale che deve procedere col rito direttissimo, sussiste pertanto anche nel caso del rivenditore di giornali che detenga per la vendita una pubblicazione oscena (Sez. I, 30 giugno 1958; Pres. LATTANZI; Rel. GATTA; P.M. MAZZA - Risol. confl. in causa *Bolometti*).

La Corte ha avuto occasione di occuparsi anche della disciplina dei mercati ortofrutticoli con decisioni nelle quali ha ritenuto legittime le norme dei regolamenti comunali, penalmente sanzionate, le quali dispongono che i prodotti ortofrutticoli debbono essere acquistati dai rivenditori al minuto nel pubblico mercato comunale. Le norme emanate dai Comuni per la disciplina suddetta non sono invero in contrasto con l'art. 41 della Costituzione: questo contiene una generica dichiarazione della libertà nell'iniziativa economica privata, ma a tale libertà corrispondono le limitazioni sancite, per le superiori esigenze della comunità statale, dalla stessa disposizione costituzionale e le norme che attribuiscono ai Comuni la privativa dei pubblici mercati e impongono la necessaria regolamentazione non escludono la libertà dell'iniziativa economica, ma la disciplinano, costituendo una delle manifestazioni del potere di controllo, di direzione e di coordinamento, che la stessa Costituzione riconosce in questa materia all'autorità pubblica (Sez. III, 8 febbraio 1958; Pres. NATALE; Rel. NOCCIOLI; P.M. DE GENNARO - Ric. Raia. - Sez. III, 11 ottobre 1958; Pres. AURIEMMA; Rel. LAPICCI-RELLA; P.M. DETTORI - Ric. LA MANNA).

Una interessante decisione è stata pronunciata dalla Corte Suprema in un argomento di viva attualità e assai dibattuto in tutto il territorio nazionale: mentre la segnaletica stradale contemplata dal Protocollo di Ginevra del 19 settembre 1949 è entrata a far parte dell'ordinamento positivo italiano, per effetto della legge di ratifica del 19 maggio 1952 n. 1049, il segnale di « Strada Stop » non spiega ancora efficacia giuridica, modificatrice delle norme vigenti. I tanto diffusi segnali STOP non valgono dunque ad invertire la precedenza di diritto che spetta al conducente proveniente da destra, in linea di stretto diritto; tuttavia, l'utente della strada non ottemperando al segnale illegittimo, può in concreto versare ugualmente in colpa per inosservanza delle norme di comune prudenza nascente dalla previsione che gli altri utenti, fidando nell'osservanza del segnale, vi uniformino la loro condotta (Sez. III, 20 dicembre

1958; Pres. SIGURANI; Rel. ROSSO; P.M. MARUCCI - Ric. *Maggi*. Precedente unico nello specifico tema, ma non esplicito come il presente: Sez. II, 24 giugno 1957; Ric. *J. Fermo*).

Altra decisione ha felicemente sintetizzato il tema del valore probatorio delle cosiddette « impronte digitali » ai fini penali: le indagini dattiloscopiche sono dirette all'accertamento dell'identità personale sulla base dei seguenti principi: a) l'esistenza di piccole sporgenze nella faccia palmare delle mani, chiamate creste papillari, che formano disegni variabili da persona a persona; b) l'immutabilità delle stesse sulla medesima persona dal sesto mese di vita intrauterina fino al disfacimento del cadavere; c) la sicurezza dell'identificazione allorchè, nelle due impronte poste a confronto, si rilevano 16-17 punti caratteristici, uguali per forma e posizione. Tali accertamenti dattiloscopici costituiscono legittimo mezzo di prova: a) se eseguiti dalla polizia giudiziaria, direttamente con propri mezzi ovvero mediante persone idonee da essa richieste, gli atti relativi hanno natura extra-processuale: se acquisiti al procedimento nelle forme prescritte, possono servire al giudice di fondamento per il suo giudizio; b) se eseguiti da esperti nominati dal giudice, gli atti relativi hanno natura d'ispezione e di perizia giudiziali (Sez. II, 7 marzo 1958; Pres. FLORIO; Rel. DOMENICANO; P.M. GRANATA; Ric. *Morti*).

Di due gravi problemi in materia di fallimento e bancarotta si sono occupate le Sezioni unite. Con una prima decisione hanno confermato che la sentenza dichiarativa del fallimento costituisce un elemento al cui concorso è collegata l'esistenza dei reati di bancarotta, e non semplicemente una condizione di punibilità: essa attiene così strettamente all'integrazione della fattispecie legale da qualificare come reati di bancarotta fatti penalmente irrilevanti fuori del fallimento; il reato di bancarotta si commette pertanto al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento e a tale momento consumativo occorre riferirsi per l'eventuale applicazione delle cause estintive dei reati e delle pene come l'amnistia e l'indulto, e ad ogni altro effetto (Sez. un., 25 gennaio 1958; Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. JANNELLI; P.M. GRANATA - Ric. *Mezzo ed altri*).

Con la seconda decisione, le Sezioni unite hanno poi affermato che, proposta opposizione contro la sentenza dichiarativa del fallimento, sorge una controversia che, essendo relativa allo stato delle persone ed influente sull'esistenza del reato di bancarotta, determina necessariamente la sospensione dell'esercizio dell'azione pe-

nale: il giudice penale disporrà pertanto la sospensione del procedimento penale per bancarotta quando, deliberati i motivi dell'opposizione, riconosca ad essi carattere di serietà; l'ordinanza è pertanto impugnabile col ricorso per cassazione (Sezioni unite, 29 novembre 1958; Pres. RICCIARDELLI; Rel. GRIECO; P.M. PIOLETTI; Ric. P.M. in causa *Amantini*).

Di rilievo eccezionale si presentano alcune decisioni delle Sezioni unite che hanno risolto problemi nuovissimi del processo penale, sorti dopo la legge di riforma del 18 giugno 1955 n. 517 e dibattuti largamente, in dottrina e giurisprudenza, con soluzioni diversissime: problemi la cui urgenza di definitiva e uniforme soluzione si imponeva ormai senza possibilità di ulteriore ritardo.

Con un primo gruppo di decisioni, le Sezioni unite hanno affermato che le disposizioni sugli avvisi, sugli interventi e sui depositi di atti, prescritti per l'istruzione formale in tema di perizie, perquisizioni, ricognizioni, esperimenti giudiziali ed interrogatori dell'imputato, non sono estensibili all'istruzione sommaria del Procuratore della Repubblica e del Pretore. Qualora il giudice del dibattimento, che procede dopo l'istruzione sommaria, ravvisi l'esistenza di una nullità assoluta — quale quella dei mancati avvisi, depositi, interventi di cui sopra — ed ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in vista di quanto si sarebbe dovuto fare o si debba ancora fare in istruzione sommaria, tale ordinanza non è impugnabile, perchè non rappresenta un provvedimento abnorme; ma il P.M. che intenda resistervi deve sollevare conflitto di competenza; e, se abbia invece proposto ricorso per cassazione, questo si converte in denuncia di conflitto e, come tale, deve valorizzarsi (Sezioni unite, 17 maggio 1958; Pres. EULA; Rel. PELUSO; P.M. FACCINI; Ric. *Fumagalli*. - Sezioni unite, 17 maggio 1958; Pres. EULA; Rel. GATTA; P.M. FACCINI; Risol. confl. in causa *Sciacca*).

La Suprema Corte ha dunque ritenuto giustamente incompatibili col rito sommario le indicate norme dell'istruzione formale; e queste non solo si presentano senz'altro incompatibili, ma la loro estensione avrebbe, oltre tutto, portato all'equiparazione completa delle due forme di istruzione, che la legge ancora mantiene distinte.

Con altra decisione, le stesse Sezioni unite hanno ritenuto che, ai fini dell'osservanza della disposizione che prescrive la notifica all'imputato dell'impugnazione del Pubblico Ministero, è valida la notifica di una comunicazione del cancelliere, contenente gli elementi essenziali della dichiarazione di gravame, non occorrendo la notificazione della copia integrale del processo verbale che ha rac-

colto quella dichiarazione (Sez. unite, 17 maggio 1958; Pres. EULA; Rel. Rosso; P.M. FACCINI; Ric. *Perone*).

A queste decisioni deve aggiungersi un'altra, pur di argomento processuale, che ha risolto un problema che si agitava da 25 anni su un importante aspetto dell'esecuzione penale: l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza, cioè, l'osservanza delle forme incidentali quando queste siano prescritte, ha sempre carattere giurisdizionale ed è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione. Anzi, la nullità derivante dalla mancata osservanza delle forme incidentali cagiona l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, da parte della Corte di Cassazione, anche di ufficio (Sez. I, 29 maggio 1958; Pres. LATTANZI; Rel. BELLINI; P.M. FACCINI; Ric. *De Angelis*).

Altro problema che non aveva mai sinora trovato soluzione in sede di cassazione è stato deciso, dopo numerose oscillazioni della giurisprudenza delle magistrature di merito e della dottrina, nel senso che il minore degli anni 21 e maggiore dei 14 ha la legittimazione processuale civile passiva e pertanto, in un procedimento penale a suo carico, la costituzione di parte civile può essere proposta direttamente contro di lui, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante (Sez. III, 10 aprile 1958; Pres. FRISOLI; Rel. SCAGLIONE; P.M. SERGIO; Ric. *Cavallo*).

Le Sezioni unite e le Sezioni singole si sono anche quest'anno, come lo scorso 1957, dovute occupare ampiamente della materia delle misure di sicurezza, materia che recentissimamente ha assunto più rilevante sviluppo, in ordine alle necessità sociali della prevenzione della delinquenza. L'orientamento della Corte ha modernamente superato vieti luoghi comuni nel senso di riconoscere realisticamente l'affinità delle pene con le misure di sicurezza. Ed invero, pur riconoscendo che al processo di sicurezza non sono estensibili le norme sulle impugnazioni penali, essendo i gravami in sede di esecuzione regolati in modo autonomo nel codice di rito, sì che essi sono ammissibili anche se sorretti da motivi irregolarmente presentati o da nessun motivo (Sez. unite, 29 novembre 1958; Pres. RICCIARDELLI; Rel. NOCCIOLI; P.M. FACCINI; Ric. *Battistelli*), la Cassazione ha affermato: a) che, a prescindere dalla difficoltà di separare nettamente le nozioni di pena e di misura di sicurezza — alla quale ultima va pure riconosciuta un'efficacia intimidatrice che rafforza il precetto penale — viola il divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che applichi una misura di sicurezza non richiesta dal P.M. nè in primo grado nè con apposito motivo

di impugnazione (Sez. III, 14 novembre 1958; Pres. LOSCHIAVO; Rel. JANNELLI; P.M. BISCOTTI; Ric. *Meccio*. - Sez. III, 13 marzo 1958; Pres. SIGURANI; Rel. PIRANI; P.M. GRANATA; Ric. *Firpo*); b) che anche in tema di misure di sicurezza trovano applicazione gli istituti dell'incompetenza funzionale del giudice, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado di causa (Sez. I, 16 gennaio 1958; Pres. CUSANI; Rel. DE FRANCESCO; P.M. MARUCCI; Ric. *Renda*), e dei conflitti di competenza fra magistrati (Sez. I, 12 febbraio 1958; Pres. LATTANZI; Rel. PETRONE; P.M. MARUCCI; Ric. *Serrao*); c) che il decreto del giudice di sorveglianza in sede di riesame di pericolosità è atto di organo giurisdizionale concernente la libertà personale: e pertanto esso è impugnabile con ricorso per cassazione in forza dell'art. 111 della Costituzione, nonostante l'art. 647 del codice di rito consenta l'impugnazione soltanto al P.M. (Sez. I, 5 dicembre 1958; Pres. FOSCHINI; Rel. DE FRANCESCO; P.M. FACCINI; Ric. *Capotorti*).

Dopo l'abrogazione dell'ultima parte dell'art. 524 del Cod. di procedura penale in forza della legge riformatrice del 1955, l'orientamento della Corte Suprema si è andato sempre più precisando nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi proposti per motivi non consentiti dalla legge: ed ormai, con decisioni di tutte le Sezioni, si è stabilito che il ricorso è inammissibile quando sia proposto per motivi diversi da quelli tassativamente elencati nella prima parte dello stesso art. 524, quali ad esempio i motivi concernenti questioni di puro fatto e critiche alla valutazione delle prove eseguite dal giudice di merito (Sez. I, 9 giugno 1958; Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. GATTA; P.M. DE GIOVINE; Ric. *Romano*. - Sez. III, 9 luglio 1958; Pres. MACALUSO; Rel. FOLINO; Ric. *Sorrenti* - e molte altre). Per i motivi non consentiti dalla legge era dunque superflua quella parte della citata disposizione, che è stata abrogata: l'inammissibilità dei relativi ricorsi si deduceva ugualmente dal rimanente testo della norma.

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA**